

OGGETTO: Contratto di affidamento del servizio tecnico per “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 50/2016), relativamente all'intervento denominato “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.111 E LA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA”.

Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
(CIG ZFA2F224E4 - CUP C51B19000000007)

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. _____, del _____, si è provveduto **ad affidarLe l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo netto di € _____, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € _____, come comunicato con lettera Prot. _____ del _____;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di titolare e legale rappresentante dello studio _____, con sede a _____ in Via _____ n. _____ - P.IVA _____, **soggetto che espletterà il servizio e sottoscrittore del presente atto**, iscritto all'Albo _____ della Provincia di _____, al n. _____, di seguito denominato "professionista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per **il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.111 E LA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA”**

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Capitolato Speciale d'Appalto. Gli interventi di coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.), saranno prestati per garantire lo svolgimento delle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare l'art. 92);

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1) Le prestazioni minime richieste sono le seguenti:

Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva:

- a) sono richiesti almeno 2 interventi settimanali di verifica diretta in cantiere, per la verifica degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento redatto a livello progettuale eventualmente integrato con proposte migliorative per la sicurezza presentate dall'appaltatore e tenendo conto dei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) e comunque in corrispondenza di particolari lavorazioni, nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento. I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori. Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice che dovranno essere trasmessi tempestivamente alla D.L. Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.
- b) verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento progettuale, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- d) organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- e) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e proposizione della sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- g) sospensione immediata, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel servizio sono incluse le varianti al PSC da apportare successivamente all'avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

ART. 3- ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti. Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al professionista incaricato. Essi rispondono della loro attività direttamente al Professionista stesso, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

I tempi ricalcano l'andamento dalla gara d'appalto alla fine dei lavori.

Il professionista si impegna a consegnare alla Provincia la documentazione richiesta nel rispetto dei succitati tempi.

ART. 5 - ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

L'ammontare del corrispettivo del servizio è di € _____ – IVA esclusa.

Al pagamento si provvederà in 2 soluzioni, come di seguito riportato, dietro presentazione di regolare fattura, con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della Provincia:

- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori a contratto;
- 50% all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori;

Fatto salvo quanto previsto nel seguito, detto compenso è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dei lavori. Il citato importo, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del C.S.E. e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente contratto, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello sopra stabilito, diviso per il periodo previsto all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il C.S.E. intenda o debba avvalersi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Istituto Bancario _____ - Agenzia _____ n. _____ di _____ - Codice IBAN: _____.

Il professionista dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono: _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____, in qualità di _____; _____, nato a _____ il _____ – C.F. _____, in qualità di _____. A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara – **(CIG ZFA2F224E4 - CUP C51B19000000007)**

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati al C.S.E. comporta una penale pari a € 25,00; ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del C.S.E. per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. Il committente ha facoltà di applicare altre penali fino ad un importo di € 500,00 in caso di inadempienza da parte del C.S.E. Prima di applicare tali penali, la D.L. ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al C.S.E. di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento

ART. 7 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P..

Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da _____ - Agenzia _____, n. _____, in corso di validità; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 2.000.000,00. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni subite.

ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico al C.S.E. e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso C.S.E..

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del C.S.E., oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia. E' facoltà del C.S.E. rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 2.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del C.S.E. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal C.S.E. nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il professionista che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>. Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 50/2016, nonché nelle Linee Guida emanate da ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Punto 5 - (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
- Punto 6 - Inadempienze contrattuali – Penali;
- Punto 8 - Recesso, risoluzione del contratto;

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene stipulato ma, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, potrà rendersi necessario recedere, ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che il Professionista possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

IL DIRIGENTE
f.to ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

f.to

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”